

VERBALE DI ASSEMBLEA 4/2026 DEL 22 MAGGIO 2026

In data 22 maggio 2026 alle ore 11:30, presso la sede di convocazione dell'Associazione in Viale San Marco 13/B, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata in data 21 maggio 2026 alle ore 10.00 sempre presso la sede medesima sede di convocazione, l'Assemblea Generale degli Associati della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE – A.N.TU.RE." in sessione straordinaria, ai sensi dell'art. 9.15 del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche di adeguamento dello Statuto alla normativa Terzo settore;
- 2) approvazione del nuovo Statuto;
- 3) varie ed eventuali.

Prende la parola la Presidente sig.ra Antonietta Cinquegrana la quale constata la presenza in video conferenza di n. 20 associati intervenuti tutti in proprio, e n. 3 associati in delega, come da elenco separato detenuto e redatto dalla Presidente, pari ad oltre un quarto degli associati così come richiesto per la validità della delibera dell'Assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Il Presidente dichiara quindi validamente aperta la presente Assemblea ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Come primo atto, la Presidente propone di nominare segretario dell'Assemblea, anche ai fini della verbalizzazione, la sig.ra Laura di Lauro, che accetta; i presenti dichiarano di approvare all'unanimità.

Si passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno. La Presidente espone che per una più stringente interpretazione normativa della legge disciplinante il Terzo Settore e la relativa iscrizione degli Enti al Registro Unico del Terzo Settore si è rivelato necessario apportare delle modifiche e integrazioni al nuovo Statuto già approvato ed un tanto al fine di uniformarsi alle indicazioni fornite dalla Direzione del Servizio politiche per il Terzo settore così da poter continuare a perseguire le finalità dell'ente e di continuare a svolgere le sue attività proprie della presente Associazione.

La Presidente quindi illustra brevemente le modifiche e integrazioni apportate al testo dello Statuto evidenziando che vi è stata la necessità di rimuovere dalla qualificazione di "organo sociale" il Comitato scientifico e il Segretario: l'inserimento di dette figure all'articolo comportava la loro eleggibilità unicamente da parte dell'organo assembleare. Tuttavia, al fine di agevolare il funzionamento dell'Ente e facilitare l'eventuale sostituzione di dimissionari dal ruolo di membri del Comitato Scientifico o che avevano assunto la carica di Segretario, si è preferito espungerli da tale elenco. Resta ferma la competenza assembleare sull'opportunità, o meno, di mantenere il Comitato Scientifico quale organizzazione interna consultiva dell'Associazione. Si precisa che si è ritenuto di modificare altresì i quorum previsti per la validità dell'assemblea straordinaria, rafforzandoli, al fine di preservare il principio di democraticità dell'Ente. Infine si è messo maggiormente in risalto la procedura per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione.

La Presidente pertanto propone le variazioni sopra esposte con conseguente modifica degli articoli: 8.1, 9.13, 9.14, 9.15, 9.18, 9.19, 10.7, 14.1, 14.3, 19.2 e 19.3. Viene data lettura degli articoli e del contenuto delle modifiche allo Statuto, già reso in copia agli associati prima di questa Assemblea, con confronto diretto dei diversi articoli con gli equivalenti articoli dello statuto vecchio. Si apre a questo punto un breve ma esauriente dibattito tra i presenti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE
VIA PESARO 32 - 34079 STARANZANO (GO)
CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152
LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

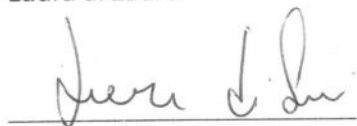
Finita la discussione tra i presenti, l'Assemblea generale degli associati, in sessione straordinaria, all'unanimità

delibera

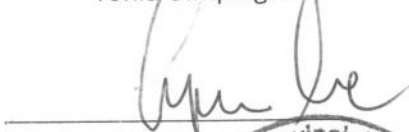
- di voler approvare lo Statuto così come modificato e adeguato alla normativa di settore trascritto in calce al presente verbale come Allegato "A".
- di delegare il Presidente dell'Associazione ad eseguire, per conto dell'Associazione, tutti gli adempimenti necessari alla registrazione del presente verbale e del nuovo Statuto, al deposito del medesimo presso il RUNTS e ad ogni altro adempimento necessario per l'effettiva assunzione della delibera assembleare qui assunta

Null'altro essendovi a deliberare in sessione straordinaria la seduta della presente Assemblea Straordinaria viene sciolta alle ore previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Firma del segretario
Laura di Lauro



Firma del Presidente
Tonia Cinquegrana



AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL **27 MAG. 2026**
AL N. **96** SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro **ESENTE**
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO *
CHRISTIAN IURI



(*) firma su delega della Direzione Provinciale Anna Pecoraro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE ODV

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1.1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata

"Associazione Nazionale Malati di Tumore del Rene ODV"

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o - in forma abbreviata - "A.N. TU. RE. ODV", costituita ed organizzata in forma di organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 e ss. del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii., di seguito denominata nel presente Statuto anche solo "Associazione".

1.2. L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualifica di ODV (Organizzazione Di Volontariato) ed aggiungerà nella denominazione sociale l'acronimo ODV soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, quindi, verrà inserita negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

1.3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Staranzano (GO) Via Pesaro 32. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nello stesso Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, ferme le comunicazioni di legge relative alle variazioni alle amministrazioni competenti.

1.4. L'Associazione ha durata illimitata e svolge la propria opera in ambito nazionale e internazionale, anche mediante articolazioni territoriali; la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2 - Efficacia dello statuto e norme regolatrici

2.1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione; esso costituisce la regola

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE

VIA PESARO 32 – 34079 STARANZANO (GO)

CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

2.2. Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo diversa disposizione di legge in deroga.

2.3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile, dalle rispettive disposizioni di attuazione, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico. In caso di contrasto di una o più disposizioni del presente Statuto a norme imperative le stesse dovranno essere considerate come non inserite con rinvio alle fonti sopra citate per gli aspetti conseguentemente non disciplinati dal presente Statuto.

2.4. Il Consiglio Direttivo potrà, nel rispetto del presente Statuto, predisporre appositi Regolamenti, atti a disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo. Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate dagli organi dell'Associazione e da tutti gli associati.

Art. 3 – Finalità e Attività

3.1. L'Associazione è autonoma, libera apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, ed è costituita e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, di cui al successivo comma 3.6., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.2. In particolare, essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

3.3. Nell'esercizio delle proprie attività l'Associazione si attiene ai principi di democraticità della struttura, pari opportunità, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, esclusione dei soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio direttivo) e di sovranità dell'Assemblea.

3.4. L'Associazione persegue esclusive finalità di solidarietà sociale, nei seguenti ambiti: 1) il sostegno psicologico, l'integrazione sociale, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla previdenza e all'assistenza sociale, alle cure e alla riabilitazione, alle assicurazioni vita e salute, alla tutela delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali alla tutela della famiglia dei malati di tumore del rene e delle persone guarite, e - per quanto di competenza - dei loro caregiver familiari e delle loro famiglie; 2) il supporto economico all'attività di ricerca, pre-clinica e clinica, su questo tipo di tumori, alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

3.5. L'Associazione si propone altresì di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati di tumore del rene e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. L'Associazione tutela inoltre gli interessi e i diritti dei malati con disabilità, dei loro familiari e caregiver, familiari anche esercitando le azioni e gli interventi di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

3.6. Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via principale le seguenti Attività di Interesse Generale di cui all'art. art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- g. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE

VIA PESARO 32-34079 STARANZANO (GO)

CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

- h. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.7. L'Associazione, quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle Attività di Interesse Generale, (i) ricercare e promuovere l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari, che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi istituti, Enti di ricerca e Università, enti e organizzazioni pubbliche e private che si occupano, salvo altro, di sanità, lavoro, previdenza e assistenza, assicurazioni, famiglia e minori, comunicazione, in particolare scientifica, a livello nazionale ed internazionale; (ii) assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati di tumore del rene e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; (iii) tutelare gli interessi e i diritti dei malati con disabilità, dei loro familiari e caregiver, familiari anche esercitando le azioni e gli interventi di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

3.8. Ai fini dello svolgimento delle Attività di Interesse Generale individuate, l'Associazione, a titolo esemplificativo, pone concretamente in essere le seguenti attività:

- a) realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, per l'affermazione dei diritti civili dei malati di tumore del rene avendo particolare riguardo all'inclusione e al re-inserimento sociale e lavorativo;
- b) assicurare una informativa puntuale e personalizzata ai malati di tumore del rene, ai familiari e ai caregiver familiari lungo tutto il percorso della malattia fino al ritorno alla normalità e all'attività produttiva o al pensionamento;
- c) assicurare un percorso di formazione per il personale (operatori sanitari, collaboratori, volontari, ecc.) assegnato all'accoglienza e all'informazione, nonché agli altri presidi assistenziali ed informativi gestiti dall'Associazione. Il percorso di formazione sopra richiamato deve considerarsi attività accessoria in quanto integrativa di quelle istituzionali ed è rivolta esclusivamente al personale operante all'interno dell'associazione per il perseguimento delle finalità solidaristiche della medesima, al fine di individuare il bisogno di sapere espresso e inespresso dei malati, dei caregiver familiari e delle famiglie dei pazienti con neoplasie renali e delle persone guarite dal tumore del rene, nonché di fornire informazioni personalizzate, corrette e aggiornate, nella modalità comunicativa più adeguata;
- d) difendere la dignità dei malati di tumore del rene e delle loro famiglie, facendosi portavoce delle loro esigenze nei confronti delle istituzioni anche mediante attività di advocacy, quale attività strategica, a favore di pazienti e delle loro famiglie, consistente, a mero titolo esemplificativo, in azioni dirette e indirette per la tutela dei loro diritti, per il supporto psicologico, per l'orientamento dei caregiver, per la promozione di campagne per la diagnosi precoce, per influenzare le politiche sanitarie e migliorare l'accesso alle terapie;
- e) supportare in conformità al comma 2 bis art. 10 del DL 46/97, attività di studio e di ricerca scientifica sulla neoplasia del rene, finalizzate ad un miglioramento della conoscenza di questa malattia, all'erogazione delle migliori e più innovative terapie al maggior numero possibile di pazienti, sempre nel rispetto delle esigenze dei malati, dei loro familiari e dei caregiver familiari;
- f) assicurare il supporto ai pazienti in difficoltà economica mediante l'acquisto diretto di farmaci innovativi e garantire loro l'accesso a test diagnostici innovativi, nel rispetto delle attuali norme di Legge;

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE

VIA PESARO 32 - 34079 STARANZANO (GO)

CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

- g) fornire informazione con riguardo alla neoplasia del rene sui servizi sanitari e sociali, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie, di accoglienza e di riabilitazione;
- h) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati di tumore del rene, dei loro familiari e caregiver familiari e delle persone guarite dal tumore del rene.

3.9. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

3.10. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'Organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.11. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici.

3.12. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

3.13. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima di cui è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3.14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

3.15. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e cura l'assicurazione obbligatoria dei medesimi contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Entrate e proventi / Patrimonio ed Entrate

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Gli eventuali beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che verranno in possesso dell'Associazione per i predetti canali saranno elencati in apposito inventario, che potrà essere consultato dagli associati.

4.2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da quote associative, contributi pubblici e privati, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e da attività di interesse generale, oltre che da entrate relative alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi di cui agli articoli 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

4.3. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

4.4. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE
VIA PESARO 32 – 34079 STARANZANO (GO)
CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152
LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4.5. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, capitale, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.6. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.7. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 5 – Soci: requisiti e procedura di ammissione

5.1. L'Associazione è a carattere aperto.

5.2. Gli associati sono le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato che condividono le finalità del presente Statuto e che intendono impegnarsi concretamente per la loro realizzazione e che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatto domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, e che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

5.3. Possono aderire all'Associazione altri enti senza scopo di lucro fino al limite del cinquanta per cento del numero di Organizzazioni di volontariato.

5.4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, né crea altri diritti di partecipazione diversi rispetto a quelli previsti nel presente Statuto.

5.5. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo mediante compilazione del form presente sul sito internet dell'Associazione o, in specifici casi, compilando in presenza il modulo di adesione messo a disposizione dall'Associazione. La relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo amministrativo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5.6. L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato.

5.7. Ogni associato, purché iscritto nel Libro soci da almeno 2 (due) mesi, ha diritto di voto, diretto o tramite associato da essi delegato, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

5.8. Ogni associato inoltre ha diritto ad esaminare i libri sociali, nelle forme e modalità indicate nel successivo articolo 6, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

6.1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in qualità di volontari, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In particolare l'accesso ai predetti libri potrà avvenire in persona presso il luogo e orario indicato dal Consiglio Direttivo, da comunicarsi anche a mezzo email al richiedente, ovvero, da remoto, mediante

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE

VIA PESARO 32 - 34079 STARANZANO (GO)

CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

condivisione protetta di copia dei file digitali per il tempo necessario alla loro visione e verifica.

6.2. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti di esecuzione;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali, reputazionali o materiali all'organizzazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

7.1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso, esclusione oppure per cessazione dell'attività dell'Associazione.

7.2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo inviata a mezzo lettera raccomandata, o posta elettronica certificata. Il recesso avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo ha ricevuta la notifica della volontà di recesso.

7.3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per gravi motivi quali morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso entro 30 giorni dalla deliberazione a mezzo raccomandata e/o PEC e dovrà contenere le motivazioni della decisione. L'associato destinatario della delibera, entro 30 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 - Organi

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

8.2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

8.3. Le cariche sociali elettive hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

8.4. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

8.5. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. Libro degli associati;
- b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- d. Registro dei volontari.

8.6. I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

8.7. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali secondo le modalità indicate all'articolo 6.1..

Art. 9 - Assemblea

9.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2. Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno 2 (due) mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

9.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano; deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE
VIA PESARO 32 – 34079 STARANZANO (GO)
CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152
LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

9.4. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche via fax o via e-mail, a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet, sulla pubblicazione informativa dell'Associazione, o su organi di stampa. L'Avviso di convocazione deve indicare altresì il luogo, il giorno, e le modalità di svolgimento, sia di prima che di seconda convocazione nonché, in caso di tenuta dell'Assemblea mediante collegamenti audio/video, le istruzioni per il collegamento. La seconda convocazione in ogni caso non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione.

9.5. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

9.6. In Assemblea ciascun associato ha diritto ad un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

9.7. Per gli associati minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

9.8. L'Assemblea si può svolgere, oltre che in presenza presso il luogo e nell'orario indicato nell'Avviso di convocazione, anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, quantunque denominati, senza in ogni caso la necessità che, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il notaio, si trovino nel medesimo luogo, a condizione che: (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (iv) sia consentito agli associati, anche nel caso di malfunzionamento dei canali di collegamento audio/video, di esprimere il voto per via elettronica (email, e/o votazione su piattaforma elettronica utilizzata per il collegamento audio/video), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

9.1. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina tra i gli associati presenti il Segretario verbalizzante.

9.12. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9.13. L'Assemblea ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

9.14. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

9.15. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, è necessaria la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

9.16. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9.17. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è conservato, in formato cartaceo o digitale, presso l'Associazione, a norma di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, ed eventualmente pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci.

9.18. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente, e i componenti del Consiglio Direttivo determinando, anche il numero dei membri, che dovrà essere dispari, ai sensi del successivo articolo 10.4.;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e i componenti dell'organo di controllo;
- c) delibera l'istituzione del Comitato Scientifico ove lo ritenga necessario e/o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE

VIA PESARO 32 - 34079 STARANZANO (GO)

CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

- d) approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - e) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione.
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti di esecuzione dello Statuto;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 9.19. L'Assemblea Straordinaria:
- j) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua specifica competenza.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

10.2. Il primo Consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

10.3. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

10.4. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri, nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove), tra cui il Presidente che ne fa parte. Si applica l'articolo 2382 Codice Civile.

10.5. Nel caso di mancata nomina di nuovo amministratore cessato dalla carica per dimissioni o scadenza del mandato, l'amministratore resta in carica sino a nuova nomina al fine di non pregiudicare il funzionamento dell'ente.

10.6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

10.7. Il Consiglio Direttivo di nuova nomina si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice-Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

10.8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati del Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

10.9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10.10. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dalla legge. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi degli amministratori è regolato dall'articolo 21, comma 1, e 2475-ter del codice civile.

10.11. Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, o di suo delegato, tutte le volte che lo ritenga necessario o nel caso in cui sia richiesto da almeno due membri con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo i casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. L'effettiva presenza e partecipazione di tutti i Consiglieri alle riunioni sana qualsivoglia difetto e/o mancanza della preventiva convocazione.

10.12. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte, oltre che in presenza presso il luogo e nell'orario indicato nel preavviso di convocazione, anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, quantunque denominati, senza in ogni caso la necessità che, ove previsti, il Presidente, il Segretario, si trovino nel medesimo luogo, a condizione che: (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (iv) sia consentito ai consiglieri, anche nel caso di

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE
VIA PESARO 32 – 34079 STARANZANO (GO)
CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152
LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

malfunzionamento dei canali di collegamento audio/video, di esprimere il voto per via elettronica (email, e/o votazione su piattaforma elettronica utilizzata per il collegamento audio/video), purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

10.13. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede nella prima Assemblea utile.

10.14. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, anche telematicamente, la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

10.15. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e indirizzi generali fissati dall'assemblea, ed in particolare ha i seguenti compiti:

- amministra l'Associazione;
- nomina l'eventuale Direttore;
- realizza il programma delle attività dell'Associazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio d'esercizio in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni applicabili;
- decide sull'avvio o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- individua le eventuali attività diverse, secondari e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- con deliberazione all'unanimità, nomina il Presidente Onorario e può attribuire cariche onorarie a soci o benefattori dell'associazione per particolari e rilevanti meriti. Tali cariche sono gratuite e valide fino a revoca e non attribuiscono poteri di rappresentanza legale né diritto di voto.

Art. 11 - Presidente

11.1. Il Presidente viene nominato dall'Assemblea e può essere rieletto. Cessa dalla carica allo scadere del mandato, in caso di dimissioni, nel caso in cui non convochi l'Assemblea o il Consiglio direttivo e così come previsto dallo statuto

11.2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe; cura le relazioni con enti pubblici e privati ed è illegale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 12 - Segretario

Il Segretario, nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- rappresenta il Consiglio Direttivo nei confronti dell'Organo di controllo eventualmente costituito.
- coadiuva il Presidente per l'attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente nei confronti dei terzi e in giudizio; esso può delegare le proprie funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Comitato Scientifico

14.1. Il Comitato scientifico ha funzioni consultive ed è composto da un numero variabile di membri tra 3 (tre) e 7 (sette), scelti e nominati dal Consiglio direttivo, laddove l'Assemblea ne abbia deliberato l'istituzione, tra le persone fisiche e giuridiche, o tra gli enti e le istituzioni particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse dell'Associazione.

14.2. Il Consiglio direttivo nomina tra i componenti del Comitato scientifico un Presidente.

14.3. I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE

VIA PESARO 32 - 34079 STARANZANO (GO)

CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152

LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Consiglio direttivo per il rimanente periodo del triennio in corso.

14.4. Il Comitato scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai progetti assistenziali e di supporto economico alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale; svolge altresì funzioni operative in riferimento ai progetti di supporto a pazienti in difficoltà economica finalizzati al reperimento di farmaci innovativi e all'accesso a test diagnostici innovativi, sempre nel rispetto della vigente legislazione; effettua attività di supporto ad ogni altra questione per la quale l'organo di gestione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti tecnico-scientifici delle singole attività.

14.5. Il funzionamento del Comitato scientifico è disciplinato da un regolamento di organizzazione predisposto dal Consiglio direttivo.

Art. 15 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

15.1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea, nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o ove lo ritenga necessario. L'Organo di controllo può essere nominato o in forma monocratica, nel qual caso dovrà essere composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, o in forma collegiale, nel numero di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro. All'organo di controllo può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

15.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

15.3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

15.4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza all'Organo di controllo, nominato ai sensi dei precedenti commi. In tal caso, ove all'organo di controllo fosse attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti, tutti i suoi componenti, in caso di assunzione della forma collegiale, dovranno essere revisori legali iscritti.

Art. 16 - Bilancio

16.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Le scritture contabili e il bilancio dell'Associazione devono essere tenuti e redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, alle disposizioni di attuazione ed alle altre norme vigenti.

16.3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione e successivo deposito presso il RUNTS.

16.4. La bozza di bilancio Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo. Il Consiglio direttivo cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

16.5. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 17 - Convenzioni

Le Convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal legale rappresentante dell'Associazione medesima. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 18 - Responsabilità e assicurazione

18.1. I volontari iscritti nell'apposito Registro vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.2. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle Convenzioni e dei Contratti stipulati.

18.3. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI DI TUMORE DEL RENE
VIA PESARO 32 - 34079 STARANZANO (GO)
CODICE FISCALE E P.IVA 97871990152
LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

19.1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa nei limiti di cui al comma seguente.

19.2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano finalità e scopo simile o connesso a quello indicato al precedente articolo 3 o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore che si richiama integralmente.

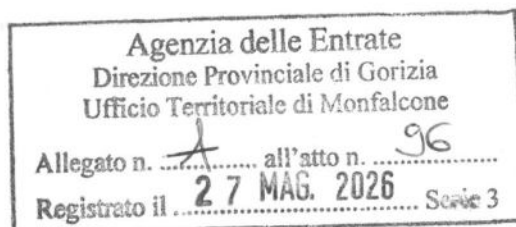
19.3. In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto in ottemperanza a quanto già disposto dal precedente comma 3.

Il presente Statuto è stato approvato dagli associati presenti.

Firma del segretario
Laura di Lauro

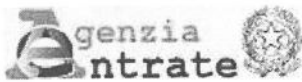


Firma del Presidente
Tonia Cinquegrana



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
CHRISTIAN IURI

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale Anna Pecoraro



DIREZIONE PROVINCIALE DI: GORIZIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONFALCONE

Registrazione di Atto Privato

Il 27/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIJ, serie 3, numero 96

data di stipula: 22/05/2026

ident.vo telematico: TIJ26L000096000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97871990152

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97871990152				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: